

Relazione tecnica

Presupposti per la determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

1. Premessa e contesto normativo

Il provvedimento proposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) oggetto della presente relazione tecnica ha la finalità di determinare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato a partire dal 1 gennaio 2003 sino all'effettivo avvio della gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 , n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99).

Nell'attuale contesto normativo e di mercato risulta ancora necessaria una regolazione diretta dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, anche al fine di creare un assetto che, prevenendo l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante nell'attività di produzione, consenta il formarsi di prezzi efficienti dell'energia elettrica all'ingrosso, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99. Nel contempo, non essendo ancora operativa la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica, la regolazione diretta dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso prevede che l'impresa produttrice-distributrice copra i costi riconosciuti, stante il quadro normativo vigente.

Nella situazione attuale, inoltre, non vi sono elementi che consentano di prevedere il perfezionamento, a decorrere dal 1 Gennaio, dell'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato sulla base delle direttive dell'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 né il perfezionamento delle procedure per la cessione di capacità produttiva da parte dell'Enel Spa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99.

Per tale motivo, l'Autorità ha avviato, con delibera 12 novembre 2002, n. 186 (di seguito: delibera n. 186/02) un procedimento ai fini della determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno 2003.

2. Determinazione delle componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato a copertura dei costi fissi di produzione per l'anno 2003

2.1 Introduzione

La metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per il 2003 è equivalente a quella adottata per la determinazione del prezzo all'ingrosso del 2002. Coerentemente al 2002 la componente a copertura dei costi fissi di produzione è determinata rapportando il livello dei costi

riconosciuti ad un livello di produzione di riferimento relativa agli impianti termoelettrici in modo da

- a) rendere compatibile il livello di prezzi con un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente
- b) garantire l'equilibrio economico finanziario delle imprese sulla base dei costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a livelli di produzione di riferimento.

Il provvedimento proposto prevede che i valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di ciascuna fascia oraria siano determinati aggiornando i valori a copertura dei costi fissi dell'anno 2002 sulla base di una stima dell'incremento del costo fisso medio per KWh dal 2002 al 2003. Tale costo medio è calcolato come rapporto fra i costi fissi riconosciuti di produzione e la produzione di riferimento per l'anno 2003.

A tal fine sono state richieste alle principale imprese produttrici la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato informazioni relativamente ai costi fissi riconosciuti e alla produzione di energia elettrica. Per quest'ultima le informazioni necessarie al fine della determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica sono state integrate, per l'anno 2001, per i mesi di novembre e dicembre del 2002 e per il 2003 con quelle messe a disposizione sul sito *internet* del Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete).

2.2 *Determinazione e aggiornamento dei costi riconosciuti*

Per quanto riguarda i costi fissi riconosciuti di produzione l'analisi è stata condotta relativamente agli impianti termoelettrici. La determinazione dei costi di produzione relativamente a tali impianti è stata effettuata considerando le informazioni patrimoniali ed economiche desumibili dai conti annuali separati inviati all'Autorità ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99). Ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 61/99, il soggetto giuridico che opera nel settore dell'energia elettrica deve redigere, a partire dall'anno 2000, conti annuali separati, ad uso esclusivo dell'Autorità, con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico ripartiti per attività e servizi comuni e allo stato patrimoniale e al conto economico delle singole attività, ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni. Con riferimento all'attività di produzione, la medesima deliberazione definisce i seguenti comparti:

- impianti termoelettrici;
- impianti di cogenerazione;
- impianti con utilizzo di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
- altri impianti con utilizzo di fonti rinnovabili.

Ai fini della determinazione dei costi riconosciuti nel 2003, sono state utilizzate le medesime modalità definite dall'Autorità per la determinazione dei livelli tariffari. In particolare, il livello dei costi riconosciuti è stato determinato considerando i costi operativi, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche, una congrua remunerazione sul capitale investito e il livello delle strutture

comuni attribuite al comparto degli impianti termoelettrici. La quantificazione è stata realizzata a partire dalle più recenti informazioni patrimoniali ed economiche ad oggi disponibili, quelle relative all'anno 2001, con riferimento alle principali imprese produttrici la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato. Il livello determinato sulla base dei dati 2001 è stato aggiornato, secondo le modalità previste dall'art. 54 dell'Allegato A della delibera n. 228/01, applicando, per il 2002 e per il 2003 un fattore di aggiornamento pari alle somma di:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti, pari al 4%;
- il tasso di variazione derivante da mutamenti del quadro normativo, con riferimento alla previsione a partire dall'anno 2002 di corrispettivi per il servizio di trasporto a carico degli impianti di produzione ai sensi dell'articolo 16 del Testo integrato.

I costi riconosciuti, applicando gli aggiornamenti sopra descritti, registrano, dal 2002 al 2003, una variazione in aumento del 1,6%.

Tabella 1

Variazione dei costi riconosciuti		
Fattori di aggiornamento		2002-2003
2001-2002	2002-2003	
-1,60%	-1,17%	1,60%

Fonte: elaborazione Autorità su dati relativi alle informazioni patrimoniali ed economiche desumibili dai conti annuali separati inviati all'Autorità ai sensi della delibera 61/99.

2.3 Determinazione e aggiornamento della produzione di riferimento

La produzione di riferimento relativa all'anno 2003 per gli impianti termoelettrici è stata determinata sulla base delle informazioni tecniche richieste ai principali operatori la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato. In particolare, con riferimento al valore consuntivo relativo all'anno 2001 e il valore preconsuntivo previsto per il 2002 e relativamente a ciascun impianto termoelettrico, sono stati richiesti i seguenti dati:

- la potenza efficiente lorda e netta dell'impianto, anche distinta per gruppi di centrale;
- la produzione di energia elettrica lorda, anche distinta per gruppi di centrale;
- la produzione di energia elettrica netta, anche distinta per gruppi di centrale e in ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico, ore di basso carico;
- le ore di fermata programmata, anche distinte per gruppo di centrale;
- per i gruppi con fattore di utilizzo annuo inferiore al 10%, breve descrizione delle cause;
- la previsione delle ore di fermata programmata per l'anno 2003.

Ai fini della determinazione del livello di produzione di riferimento sono state inoltre utilizzate le informazioni richieste al Gestore della rete circa:

- la previsione della richiesta di energia elettrica in Italia per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2002, e per l'anno 2003;
- la previsione di produzione netta degli impianti di produzione di energia elettrica che cedono energia al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2002, e per l'anno 2003.

Sulla base di tali informazioni e considerando i dati statistici sull'energia elettrica in Italia disponibili presso il sito *internet* del medesimo Gestore è stato quindi possibile determinare, per gli anni dal 1997 e fino al 2001, e stimare, per gli anni 2002 e 2003:

- le quantità di produzione termoelettrica;
- le quantità di produzione idroelettrica e geotermoelettrica;
- le quantità di produzione di energia elettrica dagli impianti ammessi che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- le quantità importate;
- la richiesta totale sulla rete.

Coerentemente con la metodologia definita dall'Autorità per l'anno 2002, il livello della produzione di riferimento è stato determinato sulla base delle quote di mercato prevedibili per l'anno 2003 in assenza di liberalizzazione. Di conseguenza, la produzione di riferimento degli impianti termoelettrici, utilizzata ai fini della determinazione delle componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi, è stata stimata incrementando la produzione dei medesimi impianti relativa al 1997, anno di apertura del mercato alla concorrenza, in misura pari alla variazione della richiesta totale sulla rete tra 1997 e 2003, al netto degli incrementi di produzione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e degli incrementi delle quantità importate relativi al medesimo periodo.

Con riferimento alle quantità importate è utile menzionare che l'art.4, comma 4.11, della deliberazione 190/02 stabilisce che il Gestore della rete può provvedere a ridurre la capacità disponibile a fronte di disservizi di rete fino ad un numero di giorni complessivamente inferiori a 30 (con ulteriori modifiche elevato a 35). Si è valutato, ai fini della determinazione del prezzo all'ingrosso, che tale riduzione possa essere ritenuta circa pari a 400MW di capacità. Le mancate importazione di energia elettrica a seguito di disservizi di rete sono state quindi stimate intorno a 350 GWh.

La stima dell'energia elettrica richiesta sulla rete per l'anno 2003 è stata effettuata ipotizzando un incremento dell'energia elettrica richiesta sulla rete, rispetto al 2002, di circa il 2,5%. Tale incremento è ripartito tra le diverse voci di quantità immessa così come riportato in tabella 2.

Tabella 2

Variazione energia richiesta su rete Italia	
RICHIESTA TOTALE	2002-2003 2,50%
<i>di cui</i>	
produzione termoelettrica di riferimento delle principale imprese produttrici	0,0%
altra produzione non CIP 6/92	2,3%
energia CIP 6/92	0,02%
importazioni	0,3%
pompaggio	-0,1%

Fonte: elaborazione Autorità su dati forniti dai principali operatori per il 2002. Per i mesi di novembre e dicembre 2002 e per l'anno 2003 sono state inoltre utilizzate le informazioni richieste al Gestore della rete relative alla previsione della richiesta di energia elettrica e alla previsione di produzione netta degli impianti di produzione di energia elettrica che cedono energia al medesimo Gestore.

Mantenendo l'articolazione per fasce orarie analoga a quella prevista dalle deliberazioni n. 205/99, n. 238/01 e n. 318/02, la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di impianto assume valori diversi in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e, in particolare, risulta pari a zero nella fascia oraria F4. Di conseguenza è stata stimata la produzione di riferimento per ciascuna delle fasce orarie sulla base delle informazioni tecniche richieste ai principali operatori.

2.4 Determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica: la componente a copertura dei costi fissi di produzione di ciascuna fascia oraria e il profilo medio nazionale

I valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di ciascuna fascia oraria sono stati determinati aggiornando i valori a copertura dei costi fissi dell'anno 2002 per l'incremento del costo fisso di produzione per KWh dal 2002 al 2003. Il costo fisso di produzione per KWh nel 2002 e nel 2003 è riportato nelle prime due colonne della tabella 3. La variazione del costo fisso di produzione è pari al 0,12%.

Tabella 3

Determinazione incremento del costo fisso di produzione per kWh (2002 – 2003)			
	Costo fisso di produzione per KWh (2002)	Costo fisso di produzione per KWh (2003)	Variazione 2002-2003
Cent€/kWh	1,8909	1,8932	0,12%

Fonte: elaborazione Autorità su dati relativi ai costi riconosciuti e alla produzione di riferimento come riportato nelle note delle precedenti tabelle del testo.

Il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso 2003 per la componente a copertura dei costi differenziato per fasce orarie è riportato nella tabella seguente (tabella 4). Si ottiene applicando ai valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di ciascuna fascia per l'anno 2002 l'incremento del costo fisso di produzione per kWh calcolato con il procedimento sopra descritto

Tabella 4

Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica

Fascia oraria	profilo medio nazionale	Valori delib. n. 238/01 Anno 2002	Valori proposti Anno 2003	Variazione assoluta 2002- 2003 c€/kWh
		c€/kWh	c€/kWh	
F1	8%	9,338	9,349	0,011
F2	27%	3,755	3,759	0,004
F3	16%	2,035	2,037	0,002
F4	50%	0,000	0,000	-
Aliquota media (profilo medio nazionale)		100%	2,059	0,002

Fonte: elaborazione Autorità su dati relativi ai costi riconosciuti e alla produzione di riferimento come riportato nelle note delle precedenti tabelle del testo.

La componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di impianto 2003 è maggiore in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 rispetto ai valori fissati dalla deliberazione n. 238/01 per il 2002. Tale incremento è però inferiore a quello rilevato fra il 2001 e il 2002 ed è di entità tale da collocare sia l'aliquota media che i valori per fascia al disotto dei rispettivi valori del 2000.

L'Autorità ha ritenuto opportuno mantenere la stessa articolazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, differenziata per fasce orarie per la componente a copertura dei costi fissi e non differenziata per la componente a copertura dei costi variabili, al fine di non voler introdurre elementi di complessità rispetto all'articolazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato introdotta per gli anni 2000, 2001 e 2002, in attesa che l'avvio del sistema delle offerte comporti una determinazione dei prezzi su base oraria.

dott. Piergiorgio Berra
direttore dell'Area elettricità